

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2227)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta dell'11 maggio 1967 (V. Stampato n. 3855)*

d'iniziativa dei deputati BUFFONE, FORNALE, DE MEO e ABATE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 maggio 1967*

Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione
di ufficiali che rivestono determinate cariche

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge
3 novembre 1952, n. 1789, è sostituito dal
seguente:

« Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica che rivestono le cariche di
Ministro, Sottosegretario di Stato, Segreta-
rio generale del Ministero della difesa o Capo
di Gabinetto sono considerati in soprannu-
mero all'organico dei propri gradi ».